

**MODELLO DI CANDIDATURA PER LA NOMINA O DESIGNAZIONE IN ORGANI DI
REVISIONE CONTABILE, COMITATI O COMMISSIONI**

Al Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/anato/a
a..... il
residente ac.a.p.
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di
residenza).....
tel. fax
e-mail
codice fiscale
presenta la propria candidatura per la nomina a:

.....
(indicare l'Ente, Comitato, altro)

.....
(specificare l'organo: Collegio dei Revisori, altro)

a tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:
- 3*. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal
- di essere iscritto negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia n. 320/2004 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali, consulenti del lavoro) (*specificare*).....
- professore universitario di ruolo, in materie economiche o giuridiche (*specificare*)
.....
- 4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:

* Cfr. *Informativa*

.....
5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

.....
.....
6*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:.....

.....
7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

.....
8. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:

.....
9*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

.....
10*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235;

11*. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2399 del codice civile e di impegnarsi a darne immediata comunicazione dell'eventuale insorgenza nel corso dell'incarico (limitatamente per gli incarichi di sindaco o revisore contabile);

12*. di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

13*. di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche
 di trovarsi

di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge istitutiva (regionale o statale) o dallo Statuto dell'Ente in cui viene effettuata la nomina
 di trovarsi

14. in caso di risposta affermativa al punto n. 13, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

15. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

dichiara altresì

16. di accettare preventivamente la nomina;

17. di allegare alla presente:

copia fotostatica del documento di identità personale

curriculum vitae

* *Cfr. Informativa*

18. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., li

Firma

.....

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio regionale può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e senza che debba essere richiesto il consenso degli interessati (artt. 18 e 19).

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante (art. 20).

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

a) adempimenti legati alle procedure di nomina e designazione, da parte del Consiglio regionale, in enti ed istituzioni varie;

b) inserimento nella procedura informatica "Indirizzario del Consiglio regionale".

c) inserimento nell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della regione (l.r. 17/2012) pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale.

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione del soggetto dalla procedura di nomina o designazione

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di cui alla l.r. 17/2012 e gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale vigente.

5. Il titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* del Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri 15 – 10121 Torino.

6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Commissioni consiliari.

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - all'indirizzo riportato:

- con consegna a mano agli Uffici del Consiglio regionale (gli orari di apertura degli uffici sono indicati nel comunicato di riferimento)
- a mezzo posta (ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante)
- con fax, al numero riportato in calce.

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui l'istanza sia consegnata a mano agli uffici del Consiglio regionale essa può essere sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo: <http://www.cr.piemonte.it/cms/consiglieri/altre-commissioni/commissione-consultiva-per-le-nomine/comunicati.html>

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE

MODELLO DI CANDIDATURA

3. Si segnala che la legge 13 maggio 1997, n. 132, all'art. 14 bis (introdotto dalla legge 30 luglio 1998, n. 266), prevede quanto segue:

Norma transitoria

1. Possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:

a. hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;

b. hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;

c. hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Omissis).

Inoltre, si riporta l'art. 2397 del codice civile e il decreto ministeriale:

2397. Composizione del collegio ⁽¹⁾⁽²⁾.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [c.c. 2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380-bis, 2488, 2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [c.c. 2400, 2542] supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche ⁽³⁾⁽⁴⁾.

[Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ⁽⁵⁾.]

⁽¹⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 6 del 2003 è riportato nella nota al Capo V.

⁽²⁾ Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito dall'art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

⁽³⁾ Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono

essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.».

⁽⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 29 dicembre 2004, n. 320*. (vedere testo di seguito riportato)

⁽⁵⁾ Comma prima aggiunto dal comma 14 dell'art. 14, *L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa *legge n. 183 del 2011* e, successivamente, abrogato dal comma 1 dell'art. 35, *D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*. Il citato art. 35, comma 1, prima della conversione in legge, aveva disposto la sostituzione del presente comma con il seguente testo: «Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi *dell'articolo 2435-bis*, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

D.M. 29 dicembre 2004, n. 320

Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile

1. I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:

- a) Avvocati;*
- b) Dottori commercialisti;*
- c) Ragionieri e periti commerciali;*
- d) Consulenti del lavoro.*

4. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

6. Per “cariche elettive” si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

9. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione (“non”) e specificare nell'apposito spazio.

10. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti*

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

11. Estratto del Codice civile: Art. 2399

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

12-13.

Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) *membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;*

5) *magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.*
2. *Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in piu' di un Ente, Societa' o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.*

Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale

Consorzio Intercomunale per la difesa delle Colture agrarie delle Avversità atmosferiche (Condifesa Casale Monferrato)

Art. 14 - *Collegio Sindacale*

Il Collegio sindacale si compone:

- a) di 1 membro effettivo e di 2 supplenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea;
- b) di 1 rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e forestali;
- c) di un rappresentante della Regione;

La nomina del Collegio sindacale è disposta in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative.

Il Collegio Sindacale elegge il Presidente nel proprio seno.

In caso di cessazione dall'ufficio di un sindaco eletto dall'Assemblea subentra il supplente che abbia ottenuto più voti, o, in caso di parità il più anziano di età. L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.

L'Assemblea stabilisce un rimborso anche forfetario delle spese per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio dei Sindaci spetta il controllo sulla amministrazione del Consorzio, e sull'osservanza dello Statuto l'accertamento della regolare tenuta della contabilità Sociale e la corrispondenza del bilancio nelle sue varie gestioni, con le risultanze dei libri e delle scritture. Il Collegio dei Sindaci deve accertare ogni trimestre la consistenza del patrimonio Sociale.

Il Collegio Sindacale deve altresì provvedere alla verifica anche a campione, delle polizze agevolate, e vigilare sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dalla legge e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente procedere ad atti di ispezione e a controlli. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni 3 mesi. I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee generali dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve darsi atto nell'apposito libro.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte: via Alfieri 15, 10121 - Torino (secondo piano)

Tel. 011 5757. 557/.239/.199

Fax 011 5757446.

e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it